

# COMUNE DI LORETO

*Provincia di Ancona*

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

*ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199*

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare del Comune di Loreto, la definizione agevolata delle entrate comunali prevista dall'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. La definizione agevolata è istituita nel rispetto dei principi dell'ordinamento tributario, dell'equilibrio di bilancio e della necessità di incrementare la riscossione dei crediti comunali, con particolare riguardo ai carichi di più difficile esazione.
3. La definizione agevolata non comporta riduzione della quota capitale del credito, salvo quanto espressamente previsto dalla legge, e opera esclusivamente sulle componenti accessorie nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

### **Articolo 2 - Entrate e atti definibili**

1. Possono essere definite ai sensi del presente regolamento:
  - a. tutte le entrate tributarie comunali, comunque denominate, disciplinate e gestite dal Comune;
  - b. le entrate patrimoniali comunali, comunque denominate, gestite dal Comune;
  - c. le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, secondo la disciplina speciale di cui all'art. 3, comma 4.
2. Sono ammessi alla definizione agevolata i debiti risultanti da avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati entro il 31 dicembre 2023 e non integralmente estinti alla data di presentazione dell'istanza.
3. Sono altresì ammessi alla definizione agevolata i debiti risultanti da ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché dagli ulteriori atti della riscossione coattiva

diretta emessi o notificati dal Comune, anche con il supporto di soggetti esterni incaricati di attività meramente strumentali, purché notificati entro il 31 dicembre 2023.

4. La definizione può riguardare anche singoli atti o singole partite, senza obbligo di estendere l'istanza a tutti i debiti del medesimo soggetto.
5. Possono essere oggetto di definizione anche i debiti già inseriti in piani di rateazione o dilazione ancora in corso, nonché quelli per i quali il debitore abbia effettuato pagamenti parziali.
6. Restano esclusi dalla definizione agevolata:
  - a. i debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
  - b. i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - c. le somme già integralmente estinte alla data di presentazione dell'istanza;
  - d. i debiti per i quali sia ancora efficace, alla medesima data, una precedente definizione agevolata comunale non decaduta;

### **Articolo 3 - Somme dovute e riduzioni applicabili**

1. Per i debiti relativi alle entrate tributarie comunali, il debitore estingue il carico mediante il pagamento dell'imposta o del tributo dovuto, delle eventuali somme dovute a titolo di rimborso delle spese di notifica e delle spese per procedure cautelari o esecutive già avviate, con esclusione integrale delle sanzioni e degli interessi comunque denominati.
2. Per i debiti relativi alle entrate patrimoniali comunali, il debitore estingue il carico mediante il pagamento della quota capitale, del corrispettivo, canone, indennità o altra componente principale dell'entrata, nonché delle eventuali spese di notifica e delle spese per procedure cautelari o esecutive già avviate, con esclusione integrale degli interessi comunque denominati.
3. Per le entrate patrimoniali di diritto pubblico per le quali la disciplina di settore preveda sanzioni amministrative o indennità aventi funzione sostanzialmente sostitutiva del prelievo principale, tali somme restano dovute, salvo diversa disposizione di legge.
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, alle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché agli altri accessori di natura analoga. Restano dovuti la sanzione principale, le spese di procedimento e notificazione e le eventuali spese relative ad attività cautelari o esecutive.
5. Le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi o accessori anteriormente alla presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

6. La definizione non produce effetti liberatori in relazione a debiti diversi da quelli espressamente indicati nell'istanza e ammessi dall'Ufficio.

#### **Articolo 4 - Presentazione dell'istanza**

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata presenta apposita istanza al Comune di Loreto, a pena di irricevibilità, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel sito istituzionale dell'Ente.
2. L'istanza è presentata mediante posta elettronica certificata, piattaforma telematica eventualmente attivata dal Comune, consegna a mano all'ufficio protocollo ovvero con le ulteriori modalità digitali rese disponibili dall'Ente.
3. Nell'istanza il debitore indica, a pena di inammissibilità:
  - a. i dati identificativi del richiedente;
  - b. gli atti, i carichi o le partite per i quali chiede la definizione;
  - c. il numero delle rate richieste, nei limiti dell'art. 7;
  - d. il domicilio digitale o l'indirizzo cui il Comune deve trasmettere le comunicazioni;
  - e. l'eventuale esistenza di pagamenti parziali o piani di rateazione in essere relativi ai carichi oggetto di definizione.
4. Il Comune può approvare e pubblicare apposita modulistica per uniformare la presentazione delle domande e richiedere la produzione della documentazione strettamente necessaria all'istruttoria.
5. L'istanza non può essere ritirata dopo la comunicazione di accoglimento, salvo rinuncia espressa prima della scadenza dell'unica soluzione ovvero, in caso di pagamento rateale, dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3.

#### **Articolo 5 - Effetti della presentazione dell'istanza**

1. Dalla data di presentazione dell'istanza e sino alla scadenza del termine previsto per il pagamento dell'unica soluzione ovvero, in caso di pagamento rateale, dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3:
  - a. sono sospesi, limitatamente ai debiti oggetto dell'istanza, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni o dilazioni concesse dal Comune;
  - b. non sono avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non sono iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;

- c. non sono proseguite le procedure esecutive già iniziate, salvo che sia già intervenuto il primo incanto con esito positivo ovvero sia già stato concluso il procedimento di assegnazione del bene pignorato;
  - d. restano ferme le misure cautelari già perfezionate alla data di presentazione dell'istanza, senza ulteriori sviluppi o nuove iscrizioni riferite ai medesimi carichi, sino al perfezionamento della definizione ovvero alla decadenza.
2. La presentazione dell'istanza non comporta il rimborso di somme già versate e non determina, di per sé sola, l'estinzione del debito.
  3. Resta ferma la possibilità per il Comune di adottare gli atti strettamente necessari alla tutela del credito in presenza di pericolo per la riscossione, ove la disciplina di legge non consenta ulteriori sospensioni.

#### **Articolo 6 - Istruttoria e comunicazione dell'esito**

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l'Ufficio competente verifica l'ammissibilità delle domande e comunica al debitore:
  - a. l'accoglimento, totale o parziale, con l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto, delle singole voci considerate, dell'importo dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3, dell'eventuale importo residuo ammesso a rateazione, del numero delle rate accordate, dell'importo di ciascuna rata e delle relative scadenze; ovvero
  - b. il diniego, totale o parziale, con sintetica motivazione.
2. Nella quantificazione delle somme dovute si tiene conto esclusivamente degli importi già corrisposti a titolo di quota capitale e di rimborso delle spese vive riferibili ai carichi oggetto di definizione.
3. In caso di accoglimento parziale, la definizione produce effetti esclusivamente per le partite espressamente ammesse.
4. La comunicazione è trasmessa all'indirizzo indicato dal debitore nell'istanza o con le ulteriori modalità digitali predisposte dal Comune.

#### **Articolo 7 - Pagamento e rateazione**

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata è effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale, secondo la scelta esercitata dal debitore nell'istanza e accolta dal Comune.

2. In caso di pagamento rateale, il numero massimo di rate mensili concedibili è determinato in relazione all'importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata, come risultante dalla comunicazione di accoglimento, secondo i seguenti scaglioni:

<b>Importo dovuto</b>	<b>Numero massimo di rate mensili</b>
fino a euro 100,00	nessuna rateazione
da euro 100,01 a euro 500,00	fino a 4 rate
da euro 500,01 a euro 3.000,00	fino a 12 rate
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	fino a 24 rate
oltre euro 6.000,00	fino a 36 rate

3. In caso di pagamento rateale, il debitore è tenuto a versare, a titolo di acconto iniziale e condizione per l'accesso al piano di rateazione, un acconto pari al 20 per cento dell'importo complessivamente dovuto.
4. L'unica soluzione ovvero, in caso di pagamento rateale, l'acconto iniziale scade entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento. In caso di pagamento rateale, le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'acconto iniziale.
5. L'acconto iniziale di cui al comma 3 non si computa nel numero massimo di rate mensili concedibili ai sensi del comma 2. Il debito residuo, determinato detraendo dall'importo complessivamente dovuto l'acconto iniziale versato, è ripartito nel numero di rate mensili accordato dal Comune, entro il limite massimo previsto per lo scaglione di appartenenza. Le rate successive sono determinate in misura costante, salvo conguaglio nell'ultima rata per effetto degli arrotondamenti.
6. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per l'acconto iniziale e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi di dilazione al tasso previsto dal regolamento comunale ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; in mancanza di diversa previsione regolamentare, si applica il tasso del 2 per cento annuo. Gli interessi di dilazione sono calcolati esclusivamente sul debito residuo ammesso a rateazione e ripartiti secondo il piano comunicato dall'Ufficio. Il pagamento è effettuato con le modalità rese disponibili dal Comune. In caso di pagamento mediante piattaforme digitali, fa fede la data dell'operazione correttamente eseguita.
7. Il mancato rispetto del numero di rate accordato o delle relative scadenze comporta gli effetti di cui all'art. 8.

## **Articolo 8 – Perfezionamento della definizione e decadenza**

1. La definizione in unica soluzione si perfeziona con l'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto entro il termine indicato nella comunicazione di accoglimento.
2. In caso di pagamento rateale, la definizione produce i propri effetti con il tempestivo pagamento dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3. Da tale momento:
  - a. si consolida la sospensione prevista dall'art. 5;
  - b. è revocato il precedente piano di rateazione eventualmente in essere, limitatamente ai carichi ammessi alla definizione;
  - c. il debito residuo è assoggettato al piano rateale comunicato dall'Ufficio.
3. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3, impedisce il perfezionamento della definizione rateale e determina l'inefficacia dell'istanza con ripresa delle ordinarie attività di riscossione.
4. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della definizione agevolata in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di due rate del piano rateale successive all'acconto iniziale, anche non consecutive.
5. In caso di decadenza:
  - a. i versamenti eseguiti restano acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  - b. riprendono le ordinarie attività di riscossione e il Comune può nuovamente azionare le procedure cautelari ed esecutive per il recupero del residuo;
  - c. non si produce alcun effetto estintivo in relazione a sanzioni, interessi e accessori oggetto dell'agevolazione, fatti salvi gli importi eventualmente già versati e definitivamente acquisiti.
6. La decadenza non impedisce al Comune di imputare i pagamenti effettuati secondo i criteri ordinari previsti dalla legge e dal regolamento generale delle entrate.

## **Articolo 9 - Rapporti con pagamenti parziali e rateizzazioni pregresse**

1. Possono accedere alla definizione agevolata anche i debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali, spontanei o coattivi, ovvero che siano titolari di una rateazione ancora in corso.
2. Ai fini della quantificazione del dovuto, si scomputano le sole somme già corrisposte a titolo di quota capitale e di spese vive, mentre le somme versate a titolo di sanzioni, interessi e accessori restano definitivamente acquisite.

3. L'inclusione di un debito in definizione agevolata determina, dalla data di pagamento dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3, ovvero dell'unica soluzione, la cessazione degli effetti del precedente piano di dilazione riferito al medesimo carico.
4. La definizione agevolata non può essere utilizzata per ottenere la restituzione di importi già corrisposti né per rimettere in discussione pagamenti regolarmente eseguiti in forza di atti divenuti definitivi.

#### **Articolo 10 - Pubblicazione, efficacia ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Loreto ed acquista efficacia con tale pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Il regolamento è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché il regolamento generale delle entrate del Comune in quanto compatibile.